

# CONVENZIONE PER LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI IN DISCOTECHE, SALE D'ABALLO, NIGHT CLUB E LOCALI DI INTRATTENIMENTO

tra

**PRIDE RECORDS**, con sede in Castelnuovo del Garda (VR) in Via Manzoni 25 - 37014 iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n. 309535 Codice Fiscale e partita IVA 03109680235 in persona del suo Sergio Buio (nel seguito PRIDE RECORDS),

e

**ASSO INTRATTENIMENTO** - Associazione Imprenditori Intrattenimento, con sede in 40050 Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli, 360 - in persona del suo presidente Antonio Degortes (nel seguito ASSO INTRATTENIMENTO)

## PREMESSO CHE

- a) PRIDE RECORDS è titolare dei diritti di utilizzazione dei fonogrammi di proprietà della stessa come individuati e riportati nel sito [www.assointrattenimento.it](http://www.assointrattenimento.it);
- b) ASSO INTRATTENIMENTO è un'associazione sindacale rappresentativa di esercenti di discoteche, sale da ballo e night club anche con eventuali numeri di lap-dance, aderente a Confindustria, i cui iscritti (nel seguito "Esercenti associati") nello svolgimento della loro attività, al fine di diffondere musica con scopo di lucro all'interno dei propri locali, impiegano, anche duplicandoli, i fonogrammi facenti parte del repertorio di PRIDE RECORDS;
- c) ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito "L.d.A."), chiunque intenda procedere alla comunicazione al pubblico di fonogrammi di titolarità di produttori fonografici deve acquisire apposita licenza onerosa concernente distintamente, ai sensi dell'art.72, il diritto di riproduzione nonché, ai sensi dell'art.73, il diritto di comunicazione al pubblico;
- d) PRIDE RECORDS intende concedere in licenza agli associati ad ASSO INTRATTENIMENTO, alle condizioni e ai termini nel seguito previsti, sia il diritto di riprodurre sia il diritto di comunicare al pubblico, i fonogrammi di sua proprietà al fine della diffusione di musica, con scopo di lucro, all'interno dei locali di loro proprietà o comunque da essi gestiti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto in appresso:

## ART. 1 - DEFINIZIONI

"Fonogramma" indica qualsiasi fissazione o registrazione originale di un'opera

musicale o di una sequenza di suoni e/o voci, su qualsiasi supporto fonografico (es. compact disc, musicassetta, mini disc, mp3, ecc) pubblicato da PRIDE RECORDS e da questo posto in commercio regolarmente munito del contrassegno SIAE di cui alle vigenti norme in materia di diritto d'autore.

"Repertorio" indica i fonogrammi, come sopra definiti, i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza di PRIDE RECORDS.

#### **ART. 2 - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Rientrano in tale ambito gli esercenti di discoteche, sale da ballo night club, anche con numeri di lap dance iscritti ad ASSO INTRATTENIMENTO e nei quali venga utilizzata e diffusa al pubblico, a scopo di lucro, musica riprodotta con dischi o apparecchi analoghi.

Sono esclusi gli esercenti di locali che non facciano uso di dischi o di apparecchi analoghi ma si avvalgano di orchestre, cantanti e/o altri numeri di arte varia.

Per gli esercenti di locali che facciano uso di dischi, apparecchi analoghi e comunque di musica registrata soltanto per un periodo di tempo limitato rispetto al complessivo orario di apertura del pubblico la Convenzione troverà applicazione soltanto con riferimento a quel periodo di tempo così come stabilito al successivo punto "COMPENSO"

#### **ART. 3 - OGGETTO**

Con la presente Convenzione, PRIDE RECORD, verso il pagamento del compenso indicato al successivo punto 4, per il tramite di ASSO INTRATTENIMENTO, concede a tutti gli esercenti a questa associati che abbiano sottoscritto il certificato di adesione ed in regola con il pagamento delle quote sociali:

- a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell'art. 73 L.d.A. i fonogrammi del Repertorio di titolarità di PRIDE RECORDS all'interno dei locali di intrattenimento di loro proprietà o comunque da essi gestiti durante l'orario di apertura al pubblico;
- b) riprodurre ai sensi dell'art. 72, lett. a) L.d.A. I fonogrammi del proprio Repertorio.

#### **ART. 4 - COMPENSO**

## **ART.5 – DURATA**

La presente Convenzione avrà validità ed efficacia a partire dal 19 marzo 2007 sino al 31 dicembre 2008 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 5 (cinque) anni più 5 (cinque) anni, a meno che non intervenga disdetta da ciascuna delle parti che dovrà comunicarla all'altra, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza.

## **ART.6 – CONTROVERSIE**

Nell'ipotesi in cui nell'applicazione della Convenzione dovessero insorgere controversie tra PRIDE RECORDES e ASSO INTRATTENIMENTO per i propri associati verrà istituita una Commissione Paritetica destinata all'esame e alla definizione delle questioni che dovessero esserle sottoposte. In caso di mancato accordo, resterà comunque salva la possibilità di procedere nelle forme che saranno ritenute più opportune.

## **ART.10 – DISPOSIZIONI GENERALI/MODIFICHE**

Qualsiasi modifica alla Convenzione non sarà valida e vincolante qualora non risulti da atto sottoscritto dalla parte nei cui confronti la modifica stessa viene invocata.

Desenzano, 19 marzo 2007

**PRIDE RECORDS**

Sergio Buiò

**PRIDE RECORDS S.r.l.**

Società a socio unico

Sede legale e dom. fisc. Via Manzoni, 25

Sede operativa: Via dell'Industria, 6/n

37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

C.F./P.IVA e R.I. VR: 03105610235

Numero R.E.A. 309735

**ASSO INTRATTENIMENTO**

Il Presidente

Antonio Degortes